



D R. n. 1949 a.a. 2008/2009

IL RETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 11/02/2005 “Misure finalizzate all’attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane”;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera f) e dell’art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali l’Università degli Studi di Siena è Titolare per il trattamento dei dati personali;

VISTO in particolare l’art. 4 lettera g) del Codice in materia di protezione dei dati personali che individua quali “Responsabili”, fra gli altri, “le persone fisiche [...] preposte dal Titolare al trattamento di dati”;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 721 del 8.05.2006;

VISTO il Documento Programmatico di Sicurezza di Ateneo che individua i Responsabili del trattamento in coloro che, formalmente incaricati della responsabilità di una struttura operativa, esercitano il potere decisionale e rispondono dei risultati della gestione di un particolare settore, e, nel caso, delle risorse umane e attrezzature tecniche affidategli;

VALUTATA l’opportunità che l’Università degli Studi di Siena in qualità di Titolare, in applicazione degli artt. 4, 29 e 30 del Codice citato, e al fine di realizzare gli adempimenti occorrenti per l’attuazione puntuale della nuova normativa nei termini previsti, proceda alla formalizzazione delle nomine dei “Responsabili”, dando indicazioni per la futura nomina anche degli “Incaricati”;

CONSIDERATO che il settore di attività oggetto di nomina dei Responsabili concernente il trattamento dei dati personali prevede lo svolgimento di specifici compiti in materia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 30 del Codice privacy, le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo “da Incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite”;

CONSIDERATO che, in linea di massima, compie operazioni di trattamento dei dati tutto il personale docente, tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, nonché i collaboratori esterni, ciascuno in relazione alle attività (e quindi ai trattamenti relativi) svolte nell’ambito delle Strutture od Uffici universitari di appartenenza/afferenza;

RITENUTO NECESSARIO che tutti i “Responsabili” identifichino per iscritto quali “Incaricati” le persone fisiche autorizzate al compimento delle operazioni di trattamento sotto la propria diretta autorità;

CONSIDERATO che per legge può comunque considerarsi, “valida designazione” dell’Incaricato anche “la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato per iscritto l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima”;

CONSIDERATO che il Regolamento di Ateneo individua quattro macro settori di trattamenti dei dati cui sono riconducibili tutte le unità organizzative dell’Ateneo e conseguentemente identificabili gli ambiti di trattamento consentiti per ogni incaricato assegnato alle singole unità organizzative;

DECRETA

Art. 1

1. Vengono individuati i seguenti “Responsabili” del trattamento dei dati:

- per ciò che attiene le Strutture amministrative afferenti alla Sede centrale:

- il Direttore Amministrativo, relativamente ai dati trattati dalla Direzione Amministrativa;
- i Responsabili di unità organizzative di 1° e di 2° livello, come individuati nel Regolamento di Ateneo per l’individuazione dei criteri di organizzazione dell’amministrazione e per l’attribuzione delle posizioni funzionali di maggiore rilevanza;
- i Dirigenti amministrativi, ciascuno relativamente ai dati trattati dalle rispettive ripartizioni che non facciano direttamente capo a Responsabili di unità organizzative di base;

- per ciò che attiene la gestione e lo sviluppo della rete di Ateneo:

- Il Presidente del Centro Universitario di Ateneo per l’informatica e la telematica, relativamente ai dati trattati nell’ambito del predetto servizio.

- per ciò che attiene le Strutture di coordinamento, didattiche, di ricerca, e di servizio:

- i Presidi di Facoltà
- i Direttori di Dipartimento
- i Direttori dei Centri di Servizio
- i Presidenti dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica
- i Direttori dei Centri di Ricerca
- i Direttori di Scuole di Specializzazione

ciascuno relativamente ai dati trattati dalle rispettive Strutture di riferimento.

- per ciò che attiene una sede distaccata che costituisce un polo di ricerca e di studio:

- Il delegato del Rettore, relativamente ai dati trattati nella relativa Struttura;

- per ciò che attiene i dati trattati dalla Segreteria del Rettore, il Rettore ne mantiene la responsabilità diretta.

L’Ateneo si riserva di effettuare, comunque, ulteriori nomine di “Responsabili” laddove si rendesse necessario, per lo svolgimento di attività istituzionali, comunicare e/o delegare a soggetti terzi esterni all’Ateneo il trattamento di alcuni dati.

Art. 2

1. I “Responsabili” sono tenuti a garantire i sotto elencati compiti:

- osservare il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone osservando i principi di liceità e correttezza;
- osservare le disposizioni che verranno impartite dal Titolare;
- catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati personali e le banche dati gestite;
- designare gli incaricati del trattamento e successivamente diramare le istruzioni necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento;
- fornire agli incaricati eventuali istruzioni integrative che si rendessero necessarie in relazione alla natura dei dati trattati (ad esempio per dati sensibili e/o giudiziari, etc.) ed a situazioni di rischi particolari;
- rilevare condizioni di mancata ottemperanza, da parte degli incaricati, agli obblighi di legge od alle istruzioni loro impartite e segnalarle al Titolare del trattamento dei dati personali;
- attuare gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso (laddove necessario) nei confronti degli interessati;
- predisporre la richiesta di autorizzazione preventiva al trattamento di dati sensibili (quando necessaria) da inviare al Garante;
- garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- collaborare per l'attuazione delle eventuali prescrizioni provenienti dal Garante;
- predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo ad evitare i rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 31 a 36 e all'Allegato B del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e di ogni altra disposizione in materia nonché adeguare il sistema alle norme regolamentari in materia di sicurezza dei dati.

Siena, 27 luglio 2009

F.to IL RETTORE
Prof. Silvano Focardi